

MODELLO DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE DI DOTTORATO

PER I SOGGETTI PRIVATI - La presente convenzione deve essere redatta in due originali, soggette a bollo, sottoscritta dal legale rappresentante e inviata alla Direzione "Ricerca e valorizzazione delle conoscenze" - Unità "Offerta dottorale e relativi finanziamenti" – Via Filippo Buonarroti n. 1 – 56127 Pisa ovvero inviata tramite PEC a protocollo@pec.unipi.it all'attenzione della Direzione "Ricerca e valorizzazione delle conoscenze"

Convenzione fra l'Università di Pisa e XXXXXX e XXXXXX per il finanziamento di n. X borsa di dottorato per il corso in XXXXXX (anno 2025/2026 Ciclo XLI) con sede amministrativa presso l'Università di Pisa

L'Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31 dicembre 1957,

e

XXXXXXX con sede legale in XXXX, via XXXXXX n. X C.F. XXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXX in persona del Legale Rappresentante Sig. XXXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX;

e

XXXXXXX con sede legale in XXXX, via XXXXXX n. X C.F. XXXXXXXX e P. I.V.A. XXXXXXXX in persona del Legale Rappresentante Sig. XXXXXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240 e in particolare l'art.19 "*Disposizioni in materia di dottorato di ricerca*" che modifica l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativa alla parte riguardante l'aliquota INPS nei casi di iscrizione alla gestione separata e relativi aggiornamenti di tale aliquota;

VISTO il D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2022) il quale prevede all'art.1 che a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

VISTO il Decreto MUR del 14 dicembre 2021 n. 226 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*";

VISTE le Linee guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca emanate ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, adottate annualmente con Decreto Ministeriale;

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con DR n. 696 del 17 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le ultime emanate con DR n. 598 del 4 aprile

2022;

VISTO l'art.12 del citato Regolamento relativo a "*Borse di studio e altre forme di finanziamento*";

CONSIDERATO l'interesse della società XXXXXXXX (di seguito "finanziatore") a finanziare n. X borse di studio per la frequenza del corso di dottorato XXXXXXXX dell'Università di Pisa per il XLI ciclo;

TENUTO CONTO che il Collegio dei docenti del corso di dottorato ha dato parere positivo alla presente convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse, allegati e Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca

1. Le premesse normative e gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione e ne vincolano l'interpretazione.
2. Il finanziatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (consultabile su <http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-area-didattica-e-studenti>), che trovano applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato anche per gli aspetti relativi all'attuazione del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. X borsa/e di studio, come meglio specificati nel successivo art. 3 della presente convenzione, per la frequenza del dottorato in XXXXXXXX della durata di tre anni (Ciclo XLI), da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato per il XLI ciclo.
2. L'Università di Pisa, susseguentemente, si impegna a bandire n. X borsa/e di studio, per la frequenza del corso di Dottorato in XXXXXXXX della durata di tre anni (Ciclo XLI), con decorrenza delle attività dottorali e della corresponsione della borsa dal 1° novembre 2025. Detta borsa verrà messa a bando di concorso secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. 226/2021). All'impresa finanziatrice saranno rese note le generalità del/degli assegnatario/i della borsa/e di studio, all'esito delle procedure concorsuali.
3. La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema/progetto di ricerca avente ad oggetto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (come meglio specificato nell'Appendice 1).
4. L'Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al tema predetto.
5. In caso di borsa finanziata con specifico tema/progetto di ricerca:
 - a. il Collegio dei Docenti del Corso di dottorato può deliberare che sia attivata una specifica selezione per l'ammissione al predetto dottorato con assegnazione della borsa di cui trattasi;
 - b. in tal caso può partecipare alla commissione esaminatrice un soggetto in rappresentanza del finanziatore e dallo stesso individuato, in accordo con il collegio dei docenti.

Articolo 3 – Corrispettivi

1. Il finanziatore si impegna a corrispondere all'Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di **€69.994,32** comprensiva:
 - a. dell'importo della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi (pari ad € 60.112,08 per 36 mensilità);
 - b. del *budget* pari al **10%** dell'importo della borsa finalizzato alle attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 (pari ad **€4.872,90** per 36 mensilità), percentuale definita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa e calcolata sull'importo totale della borsa lordo beneficiario.
 - c. della maggiorazione della stessa, nella percentuale del 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa percepita nel periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario della stessa, autorizzato dal Collegio di dottorato per una durata pari a 6 mesi e, dunque, per un importo pari ad **€5.009,34** (considerando che l'importo mensile lordo amministrazione della maggiorazione per i soggiorni all'estero è pari ad €834,89 importo per 1 mese).

La suddetta somma è altresì comprensiva della quota di funzionamento pari ad **€1.264,01**.

2. Nei casi sottoindicati il finanziatore verserà inoltre, per la/ogni borsa:
 - a. una maggiorazione della stessa, nella percentuale del 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa percepita nel periodo di effettivo soggiorno all'estero del beneficiario della stessa, autorizzato dal Collegio di dottorato e per una durata superiore a 6 mesi e comunque non superiore a dodici mesi (18 mesi per i dottorati in convenzione e in co-tutela)¹;
 - b. eventuali incrementi dell'importo della borsa di studio dovuti a norme di legge sopravvenute, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a nuove disposizioni di natura fiscale o previdenziale.
3. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro quindici giorni (o massimo trenta giorni su richiesta motivata del finanziatore) dal ricevimento della formale richiesta dell'Università.
4. Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell'importo indicato in convenzione (comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai precedenti punti a) e b)), secondo le tempistiche stabilite dal successivo art. 4, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell'Università di Pisa dell'importo dovuto al beneficiario. Il finanziatore rende pertanto indenne l'Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento del finanziamento delle somme dovute qualsiasi sia la motivazione.

Articolo 4 – Scadenze

1. Il finanziatore verserà la somma di cui all'art. 3 con la modalità sotto indicata:

¹ È da considerarsi permanenza all'estero riconosciuta per la maggiorazione un soggiorno anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a quindici giorni.

- a. Anticipatamente, in un'unica soluzione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
- b. Annualmente, secondo le seguenti scadenze:

Tipo di finanziamento	Entro 15 giorni dalla comunicazione ex art. 2 co. 2 della presente convenzione	Entro 31/10/2026	Entro 31/10/2027
Costo borsa "standard"	€ 29.919,60	€ 20.037,36	€ 20.037,36
Costo borsa "DIN"	€ 36.056,49	€ 20.037,36	€ 20.037,36

2. Il finanziatore prende atto che la trasmissione della presente convenzione controfirmata dal Rettore dell'Università di Pisa avverrà previo accertamento, ad opera dei competenti Uffici, dell'avvenuto pagamento ad opera del soggetto finanziatore secondo le scadenze previste dal presente articolo.

Articolo 4bis – Fideiussione

1. In caso di pagamento annuale, il soggetto finanziatore è tenuto a garantire l'intera obbligazione con apposita fideiussione bancaria² (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Qualora intervengano aumenti dell'importo della borsa di studio, degli oneri fiscali e previdenziali di cui all'art. 3, co. 2, lettera b), l'Università di Pisa richiede apposito pagamento e si riserva di richiedere l'integrazione della fideiussione di cui al comma precedente.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con accredito:
 - a. Presso la Banca d'Italia: sul conto n. 0306382 intestato all'Università di Pisa - tesoreria unica contabilità speciale – IBAN: IT74L0100004306TU0000013181.
 - b. Con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPA³, tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA; l'Università di Pisa metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati, in modo che il finanziatore possa procedere ai predetti pagamenti;

² È consentito, dietro motivata richiesta, stipulare anche fideiussione assicurativa in luogo di quella bancaria.

³ Si informa il soggetto finanziatore che l'Ateneo, da prassi, non invia note di debito. Quando viene effettuato un pagamento con PagoPA viene sempre rilasciata una ricevuta, denominata Ricevuta Telematica (RT). Si tratta di un vero e proprio documento di quietanza che certifica la transazione e ha, per chi la effettua, valore liberatorio nei confronti della Pubblica amministrazione beneficiaria della somma versata. Le ricevute telematiche (RT) dei pagamenti che la piattaforma PagoPA mette a disposizione dei pagatori tramite gli Enti Creditori, possono essere utilizzate come documentazione contabile utile ai fini di portare tale pagamento come oggetto di detrazione o deduzione prevista dalla legge.

- c. Mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

Istituto Cassiere - **Banca Intesa San Paolo**

IBAN: IT47Y0306914010100000046027,

BIC/SWIFT: BCITITMM.

Intestato a:

Università di Pisa - Lungarno Pacinotti n. 43 - 56126 Pisa.

Articolo 6 – Gestione delle somme residue corrisposte

1. Nei seguenti casi:

- a. esclusione del dottorando per esito negativo della valutazione di passaggio all'anno di corso successivo;
- b. rinuncia agli studi;
- c. rinuncia alla borsa;

l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università di Pisa per il finanziamento di dottorati di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 226/2021.

- 2. Nel caso in cui la borsa sia stata finanziata per lo svolgimento di uno specifico tema/progetto di ricerca il finanziatore, previa comunicazione dell'Università di Pisa che notifica uno dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, con nota inviata in risposta all'anzidetta comunicazione dell'Ateneo, e per le sole mensilità successive alla data del fatto che ha determinato il venir meno della titolarità della borsa, può richiedere la ripetizione degli importi residui.
- 3. Il finanziatore prende atto che quanto statuito nel precedente comma 2 non troverà applicazione laddove l'importo residuo a seguito del fatto che ha determinato il venir meno della corresponsione della borsa di Dottorato sia uguale o inferiore al 10% del totale finanziato (ovverosia una somma uguale o inferiore ad €6.498,50). In tal caso l'importo residuo rimarrà nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità di ricerca.
- 4. Nel caso di mancata assegnazione della borsa, l'importo della borsa eventualmente già corrisposto dal finanziatore sarà allo stesso restituito salvo che il finanziatore, tempestivamente informato dall'Università di Pisa, manifesti formalmente la volontà di lasciarle nella disponibilità dell'Ateneo per le medesime finalità. Resta inteso che in tal caso l'importo della borsa andrà a costituire il finanziamento di una nuova borsa per l'anno accademico successivo e tramite attivazione di una nuova convenzione.
- 5. Non sono ammesse compensazioni fra i predetti residui ed eventuali borse finanziate nell'anno corrente o negli anni precedenti e ancora attive.

Articolo 7 – Attività, tutela della salute e della sicurezza

1. Le determinazioni relative all'attività, tutela della salute, della sicurezza e riservatezza vengono disciplinate nell'apposito Allegato B in calce alla presente convenzione.

Articolo 8 - Riservatezza e pubblicazione della tesi

1. Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. L'Università di Pisa e l'ente finanziatore si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell'altra parte in esecuzione del presente accordo, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all'applicazione della presente convenzione.
3. Se l'Università o il dottorando intendono pubblicare, in qualsiasi forma, i risultati o i dati delle Attività di ricerca svolte, forniranno al finanziatore le bozze dei materiali destinati alla pubblicazione almeno trenta (30) giorni prima della stessa. Il finanziatore può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle bozze, chiedere di rinviarne la pubblicazione al fine di poter presentare eventuali domande di brevetto o chiedere la parziale modifica della pubblicazione allo scopo di tutelare i propri diritti di riservatezza/segretezza e/o a tutela del proprio *know how*. L'eventuale rinvio o modifica della pubblicazione dovrà in ogni caso tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale.

Articolo 9 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

1. Ciascuna parte si impegna a dare pronta comunicazione all'altra del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.
2. I Diritti di Proprietà industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi realizzati dal/la dottorando/a nell'ambito dell'attività di dottorato spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'inventore ai sensi della vigente normativa.
3. Qualora l'Università di Pisa non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta a XXXXX nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. XXXXX avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui risultati a propria cura e spese, previa comunicazione scritta all'Università di Pisa. Le Parti prendono atto che, in tale ipotesi, troverà applicazione l'art. 65, co. 3, ultimo inciso⁴, del Codice della Proprietà Industriale.
4. Le Parti concordano sin d'ora che i costi relativi ad eventuali cessioni, ivi inclusa la trascrizione, saranno ripartiti tra loro salvo diverso accordo scritto.
5. In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela

⁴ Il quale stabilisce che: «[...] L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi».

della privativa industriale.

6. Tutte le procedure previste devono comunque garantire al/la dottorando/a la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.

Articolo 10 – Accesso ai risultati e alle conoscenze

1. Il finanziatore avrà in ogni caso il pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui risultati eventualmente elaborate dall'università di Pisa in esecuzione dell'attività di Dottorato di Ricerca oggetto della presente convenzione, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità vigenti.
2. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto della presente convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Articolo 11 – Protezione dei dati personali (norma di rinvio)

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
4. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'Università di Pisa - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) responsabileprotezionedati@pec.unipi.it, oppure e-mail: responsabileprotezionedati@unipi.it.

5. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ente finanziatore - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) XXXXXXXX, ed e-mail XXXXXX.
6. In fase di immatricolazione l'Università di Pisa fornisce ai/alle dottorandi/e l'informativa privacy.

Articolo 12 – Durata

1. L'Accordo entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e resta in vigore, fatto salvo per quanto disposto al precedente art. 6, per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca cui è iscritto/a l'assegnatario/a della borsa, incluso il tempo necessario al recupero di eventuali e giustificati periodi di sospensione o proroghe previste dalla normativa in vigore.

Articolo 13 - Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -Decreto Legislativo n. 231/2001

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 14 – Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a trovare una soluzione in via amichevole; ove ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Articolo 15 – Imposta di bollo e registrazione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico dell'Università di Pisa e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016.

Articolo 16 – Disposizione di rinvio

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

Il finanziatore sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificatamente gli artt. 2, 3 e 4.

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Riccardo Zucchi*

Per XXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

Sig. XXXXXXXX

** Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse*

APPENDICE 1 – Descrizione del progetto di ricerca.

[Inserire una breve descrizione del progetto di Ricerca, MAX 3000 caratteri]

ALLEGATO A – FIDEIUSSIONE BANCARIA

FIDEIUSSIONE BANCARIA

AVVERTENZA: da produrre, debitamente compilata e sottoscritta, **unitamente** all'originale della convenzione per il finanziamento di borse di dottorato.

L'istituto di credito o altro istituto autorizzato secondo disposizioni di legge

_____ con sede _____ dichiara di presentare fideiussione in via solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da _____ nella convenzione per il finanziamento di n. _____ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in _____ (anno accademico 2025/2026) stipulata tra detto _____ e l'Università di Pisa, sede amministrativa del corso (di seguito Università).

In particolare, la Banca si impegna a pagare senza indugio e dietro mera richiesta l'importo, richiesto dall'Università di Pisa e dedotto nella Convenzione sopra richiamata, pari ad **Euro 75.003,66** comprensiva di Euro 64.984,98 (costo standard della borsa per il triennio) ed Euro 10.018,68 (costo della maggiorazione estero per un periodo di 12 mesi)

L'Istituto di Credito rinuncia irrevocabilmente ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e si impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l'importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati.

La presente garanzia fideiussoria ha, pertanto, efficacia di 36 mesi a decorrere dalla data di rilascio della stessa, ovverosia ha efficacia per il periodo di durata della Convenzione medesima. L'università dispone lo svincolo della fideiussione a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera inviata via PEC o a mezzo raccomandata. Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia.

L'Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio, né eventuali successive variazioni, ad eccezione degli eventuali pagamenti già effettuati. La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

L'istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c., e si obbliga a versare all'Università, dietro semplice invito di quest'ultima, a mezzo lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall'invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti.

Il "fideiussore" rinuncia a far valere in pregiudizio dell'Università ogni eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza, compresi i diritti di surrogazione legale e convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati. Il "fideiussore"

dichiara inoltre che la presente fideiussione garantisce anche la capacità e la regolare costituzione in contratto del soggetto finanziatore della borsa di studio.

Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati con la presente fideiussione è in via esclusiva e inderogabile, ex artt. 28 e 29 c.p.c., il Foro di Pisa.

Luogo e data _____

(firma)

ALLEGATO B - ATTIVITÀ, TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E RISERVATEZZA

Al fine di sviluppare l'attività di ricerca, il beneficiario della borsa di studio potrà utilizzare, previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto, le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati.

1. Tuttavia, a salvaguardia della salute e la sicurezza del/la dottorando/a titolare di borsa di studio coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione:
 - a) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - b) le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - c) le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornire al/la dottorando/a titolare di borsa di studio le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate e gli adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - d) il/la dottorando/a titolare di Borsa di studio è tenuto/a ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività e alle disposizioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
2. L'Università di Pisa in ogni caso già garantisce che i/le Dottorandi/e, per tutta la durata della convenzione e con massimali adeguati alla tipologia delle attività, copertura per le seguenti coperture assicurative:
 - polizza infortuni;
 - polizza Responsabilità Civile verso Terzi.

ALLEGATO C - ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DATI (eventuale).

Premesso che

- l'Università di Pisa e l'ente finanziatore (di seguito indicate come "Parti") sono contitolari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del trattamento dei dati degli studenti che intendono immatricolarsi e frequentare il corso in "XXXXXXXXX"

- le finalità del trattamento sono comuni alle Parti, contitolari del trattamento dei dati che intendono determinare congiuntamente, ai sensi dell'art.26 del GDPR, i mezzi del trattamento, le rispettive responsabilità, le rispettive funzioni ed i ruoli in merito all'osservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti, nonché definire chi dei contitolari dovrà provvedere a fornire, al momento della raccolta, le informazioni di cui agli artt. 13 ed eventualmente 14 del GDPR.

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità e mezzi del trattamento

Le Parti concordano che i dati personali forniti dagli studenti che intendano conseguire il titolo verranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi per le finalità previste dalla Convenzione cui il presente atto è allegato.

I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati dalla sola Università di Pisa illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati verranno conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, dopodiché verranno distrutti.

Le Parti dichiarano di rispettare quanto previsto dal GDPR e in particolare di aver messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Art. 2

Misure di sicurezza

Le Parti, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, concordano di adottare le seguenti misure tecniche e organizzative, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche:

- attribuzione credenziali di autenticazione individuale agli operatori;
- individuazione nominativa degli operatori autorizzati che dovranno essere adeguatamente formati come previsto dalla normativa vigente;
- adeguate caratteristiche della complessità della componente riservata delle credenziali di autenticazione;
- canali/Protocolli cifrati per lo scambio dati;
- procedure idonee per risalire all'operatore che ha effettuato ciascun caricamento
- adozione di misure che consentano di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- pseudonimizzazione e cifratura di particolari categorie di dati se raccolti.

Art.3

Ruoli e rapporti dei contitolari nei confronti degli interessati

Le Parti concordano che l'Università di Pisa assume l'obbligo di dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del GDPR.

L'ente finanziatore si impegna a fornire assistenza, se necessario, per garantire il tempestivo assolvimento delle richieste degli interessati.

Art. 4

Obblighi in caso di violazione

Ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati inviando una comunicazione attraverso mezzi che diano conferma di ricezione della stessa.

Le Parti concordano che spetti all'Università di Pisa, in qualità di sede amministrativa del corso di dottorato, l'adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR, fermo restando l'obbligo dell'altra parte a prestare ogni necessaria collaborazione.

Art. 5

Diritto al risarcimento e responsabilità

Le Parti si danno atto che ogni titolare del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno derivante dall'inosservanza delle norme in materia di Protezione dei dati personali al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato, fatto salvo il diritto di rivalsa della Parte che procede al risarcimento sul proprio obbligato in solido, e fermo l'esonero dalla responsabilità per il titolare che dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.